

3) agevolazioni agli acquirenti di azioni o quote delle società finanziarie che intendano disinvestire.

Per il Venture capitalist è prevista, in entrambi gli schemi, la detassazione delle plusvalenze in corrispondenza di nuovi investimenti: il disegno del governo prevede il reinvestimento «dell'eccedenza» accantonata ad apposito fondo, mentre il progetto Righi dispone «investimenti per un ammontare almeno pari a quattro volte l'importo accantonato»; tuttavia la differenza più significativa consiste nel fatto che il progetto unificato presentato dal parlamentare consente alle società finanziarie, nell'investimento dell'eccedenza accantonata, di uscire dall'ambito di operatività (e di rischiosità) del venture capitalist prevedendo l'acquisizione di titoli o quote non solo di «PMI operanti in settori ad alta tecnologia e ad elevato contenuto di innovazione» (lettera «b» comma 1 art. 36), ma anche genericamente di «società che abbiano conseguito utili negli ultimi due esercizi» (lettera «a» comma 1 art. 36). Nel successivo articolo 38, che definisce le agevolazioni per i soggetti che rilevano le partecipazioni delle società finanziarie per l'innovazione, è prevista la deducibilità dal reddito imponibile del 20% del prezzo di acquisto di azioni o quote del tipo previsto alla lettera 'b', mentre per azioni e quote contemplate alla lettera 'a' la deducibilità è prevista nella misura del 10% (anche se ridotta l'agevolazione risulta poco giustificabile).

Il disegno ministeriale prevede il medesimo meccanismo di deduzione dal reddito imponibile sia per coloro che partecipano al capitale di società finanziarie, sia per i soggetti che rilevano le partecipazioni di dette società. Le aliquote ed i massimali di deduzione sono fissati in riferimento alla natura del soggetto (persona fisica o giuridica); parallelamente viene definito un meccanismo di penalizzazione nel caso in cui gli acquirenti o sottoscrittori cedano le azioni o quote prima che siano trascorsi cinque anni.

Da quanto brevemente esposto, si evidenzia che i provvedimenti all'esame del parlamento si limitano a definire principi generali rispetto alle politiche di investimento ed alle formule di intervento, mentre maggiore cura il legislatore ha posto nel mettere a punto incentivi fiscali finalizzati alla funzione di stimolo degli investimenti e congegnati in modo da rendere possibili maggiori gettiti fiscali futuri.